

Linee per l'attuazione della sperimentazione dei processi di certificazione delle competenze e riconoscimento crediti

nell'ambito dei percorsi integrati di istruzione e formazione, attivata dalla Regione Toscana a seguito dell'Accordo quadro del 19.06.2003

Il contesto della sperimentazione

Nell'attuale fase di sviluppo del sistema regionale delle competenze l'architettura complessiva relativa ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite è in via di definizione; la Giunta, a seguito di quanto già indicato nell'allegato A della delibera G.R. n. 903/2005, in particolare ai punti 4.2 "Riconoscimento dei crediti in ingresso ai percorsi formativi" e 6.3 "Certificazione di competenze", ha individuato i percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento del diritto dovere quale uno dei primi campi per la sperimentazione di processi di valutazione ed attestazione delle competenze acquisite in contesti formali.

L'attivazione di tale sperimentazione deve rispondere a due distinte istanze

- mantenere la massima coerenza con quanto in corso di sviluppo nel citato sistema regionale complessivo delle competenze; in tal senso il rispetto delle condizioni minime individuate dal Disciplinare costituiscono un riferimento imprescindibile;
- tenere conto del fatto che i percorsi nell'ambito dei quali si intende attivare la sperimentazione possono avere caratteristiche non del tutto coerenti con le condizioni minime previste nel sistema a regime e richiedono quindi lo studio e la messa a punto di dispositivi ad hoc che garantiscano e rendano comunque effettivo il diritto dello studente che interrompe un percorso di formazione professionale di passare ad altro percorso di formazione professionale o a percorso di istruzione fruendo del riconoscimento dei crediti maturati nel percorso interrotto. Allo stesso modo a livello nazionale, le regioni, il MIUR e il MLPS stanno lavorando per garantire tale diritto anche in caso di passaggio tra percorsi realizzati in regioni diverse

E' pertanto, essenziale che, proprio ai fini di tale garanzia, la sperimentazione nell'ambito del diritto-dovere mantenga il proprio focus centrato sui due dispositivi che rendono possibile i passaggi tra percorsi: l'attestazione del percorso effettuato e di quanto in esso acquisito, in caso di interruzione, ed il riconoscimento in entrata ad altro percorso di quanto acquisito ed attestato.

I due processi devono fondarsi su un quadro di principi condiviso, cui i diversi attori (ciascuno dei quali nella misura in cui gestisce attività formative e di istruzione è protagonista di entrambi), i dispositivi e gli strumenti messi a punto devono ispirarsi.

I progetti di sperimentazione di percorsi di istruzione e formazione in attuazione dell'Accordo del 19.06.2003 offrono una particolare "situazione protetta", all'interno della quale verificare la coerenza dei dispositivi previsti dalla Disciplina: sia quello di certificazione in uscita, sia quello di riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi. In tali progetti, infatti, le due diverse tipologie di soggetti gestori di percorsi di istruzione e di formazione professionale lavorano insieme alla realizzazione di percorsi integrati, nei quali il singolo studente può percorrere "tratti" diversi, avvalendosi della possibilità di "capitalizzare" le acquisizioni al fine di "spenderle" in caso di passaggio *tra* i percorsi. Sia la "capitalizzazione" che la spendibilità devono essere esercitabili e quindi garantite dagli istituti scolastici e dalle agenzie formative mediante dispositivi che, seppure

in parte diversi, abbiano la medesima valenza (o dignità) e siano coerenti tra loro e con l'impianto complessivo del costituendo sistema regionale delle competenze.

Obiettivi della sperimentazione

Sulla base di quanto delineato, la sperimentazione dei dispositivi di riconoscimento e di certificazione delle competenze quali crediti, mira innanzitutto a:

a livello di sistema

- verificare, nell'ambito di definiti contesti formali di apprendimento e del più complesso sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze che la Regione sta delineando, le condizioni di fattibilità delle due prassi di *certificazione delle competenze in caso di interruzione di percorso* di formazione professionale e *riconoscimento in ingresso* a nuovi percorsi di competenze acquisite in percorsi di formazione professionale interrotti;
- permettere la messa a punto di strumenti e metodologie condivise per lo svolgimento di tali prassi, in coerenza con l'impianto complessivo del sistema regionale delle competenze in via di sviluppo;
- verificare la coerenza degli strumenti con quelli ad essi corrispondenti attualmente in uso nel sistema scolastico per il passaggio da percorsi di istruzione ad altri percorsi¹;

a livello di individuo

- rendere effettiva la possibilità dei passaggi tra percorsi nell'ambito degli interventi attivati a seguito dell'Accordo del 19.06.2003.

L'azione sperimentale nell'ambito dei percorsi per il diritto-dovere costituisce, pertanto, un "filone" di prima attuazione del costituendo sistema di riconoscimento e certificazione toscano ed in quanto tale dovrà contribuire – unitamente ad altre azioni sperimentali attuate su altri ambiti - alla messa a punto dello stesso. In tal senso, essa dovrà essere accompagnata da un monitoraggio che permetta di raccogliere informazioni sia sugli aspetti quantitativi delle azioni realizzate, sia sugli aspetti qualitativi, o meglio, connessi alla predisposizione e messa a punto della strumentazione operativa.

Le condizioni di attuazione della sperimentazione: la certificazione delle competenze

La normativa regionale prevede sostanzialmente che attori del processo di certificazione sviluppato in percorsi di istruzione e formazione professionale siano, oltre ovviamente alla persona che richiede la certificazione, il soggetto che eroga la formazione e l'amministrazione pubblica competente, ovvero la Provincia, in quanto garante della spendibilità della certificazione stessa.

Nei progetti toscani di percorsi integrati per il diritto-dovere di cui all'Accordo 19.06.2003, il soggetto che eroga è un raggruppamento composto almeno da un istituto scolastico ed un'agenzia formativa: entrambe le componenti di tale raggruppamento sono al contempo attori di certificazione in uscita e di riconoscimento di crediti in ingresso ai percorsi.

In linea generale, il ruolo del soggetto erogatore in funzione della certificazione si sviluppa durante tutto il percorso e, anzi, ha un momento decisivo prima dell'avvio del percorso, ovvero in fase di progettazione dello stesso; il percorso infatti deve essere progettato in funzione degli apprendimenti, i quali a loro volta si riferiscono alle competenze da acquisire. Le unità di

¹ Cfr. DM n. 86 del 3.12.2004 e circolare ministeriale n. 87 del 3.12.2004.

apprendimento devono quindi configurarsi come unità finalizzate ad apprendere ciò che è necessario (conoscenze e capacità) per svolgere un'attività o, meglio, un insieme di attività professionali, ovvero unità finalizzate a sviluppare le competenze necessarie per svolgere tali attività.

In tal senso per ogni unità di apprendimento non bastano verifiche sul grado di padronanza di conoscenze, ma occorre incentrare la verifica sull'effettivo sviluppo delle competenze la cui acquisizione costituisce l'obiettivo dell'unità.

In realtà, la progettazione dei percorsi è avvenuta, a seguito dell'Accordo del 19.06.2003 e del Protocollo d'intesa regionale sottoscritto il 24 luglio 2003, antecedentemente alla definizione degli indirizzi relativi al sistema regionale delle competenze e, quindi, in assenza di riferimenti condivisi, anche a livello concettuale, capaci di guidare l'attività progettuale. Si rileva, quindi, una pluralità e diversità di riferimenti seguiti nella strutturazione dei percorsi, che rendono la situazione molto complessa e richiedono che ciascun comitato di progetto verifichi le condizioni e le modalità con le quali "leggere" i percorsi in atto nell'ottica della struttura per obiettivi di competenza.

L'altra condizione essenziale per l'attuazione di prassi – seppur sperimentali - di certificazione di competenze e riconoscimento crediti è costituita dalla verifica degli apprendimenti, che deve essere orientata alla verifica dell'apprendimento di competenze. In tal senso, in caso di richiesta di certificazione delle competenze per interruzione di percorso e passaggio ad altro percorso, occorre garantire che sia realizzata una specifica verifica dell'apprendimento, finalizzata all'accertamento dell'effettiva acquisizione delle competenze.

Vista la diversità delle situazioni in atto nei progetti, ciò vuol dire che:

- ♦ i Comitati di progetto devono essere direttamente investiti nella messa a punto delle misure idonee a garantire in ciascun progetto per ciascun percorso IF/LIF, PF, IP/LIP questa condizione di verificabilità;
- ♦ ciascuna amministrazione provinciale dovrà da un lato presidiare fortemente e supportare l'azione dei Comitati di progetto impegnati nella definizione delle misure sopra citate, dall'altro fornire una garanzia di correttezza e trasparenza dell'intero processo di certificazione.

A tal fine, è utile definire alcuni riferimenti che dovranno essere comuni per il lavoro di tutti i Comitati di progetto e, in generale, per l'attuazione e la gestione da parte delle amministrazioni provinciali della sperimentazione della certificazione delle competenze in caso di interruzione di percorso.

Tali principi, pur essendo qui definiti per la certificazione in uscita ai percorsi di formazione professionale nell'ambito della sperimentazione in oggetto, riguardano in generale tutta la gamma dell'offerta di istruzione e formazione professionale rivolta a ragazzi che devono assolvere il diritto-dovere.

- 1) In generale, le verifiche di apprendimento finalizzate all'accertamento del possesso delle competenze sono gestite da docenti del percorso formativo, e
 - in caso di percorsi IF/LIF della sperimentazione regionale riguardano principalmente gli standard formativi minimi definiti dall'Accordo del 15.01.2004 ai fini dello sviluppo di competenze di base;
 - in caso di percorsi PF e IP/LIP della sperimentazione regionale riguardano anche l'accertamento di competenze tecnico professionali e trasversali, avendo a riferimento le unità di competenza definite per il profilo professionale di riferimento;
- 2) lo svolgimento delle prove, di qualsiasi tipo, è documentata dal/dai docente/i che gestisce/gestiscono la sessione di prova; tale documentazione consiste negli elaborati in esito a

prove scritte o di simulazione o a prove pratiche, o nella registrazione sintetica dello svolgimento del colloquio in caso di prova orale; lo svolgimento dell'intera procedura di verifica viene registrata mediante appositi verbali, che devono necessariamente comprendere almeno:

- dati identificativi del percorso e, nell'ambito di esso, del segmento rispetto al quale viene effettuata la verifica;
- luogo e data di svolgimento della verifica;
- identificazione al/ai docente/i che gestisce/gestiscono la verifica
- contenuto della/delle prova/e e modalità di valutazione della stessa rispetto ai riferimenti esplicitati al precedente punto 1)
- identificazione del/dei ragazzi che hanno effettuato la/le prova/e e esiti di queste ultime
- sottoscrizione da parte del/dei docente/i che gestisce/gestiscono la verifica

3) In questa fase sperimentale, il complesso di tale documentazione (elaborati e verbale) unitamente alla documentazione attinente lo svolgimento complessivo del percorso (registri etc.) è oggetto di verifica da parte di una Commissione costituita a livello provinciale con il compito di garantire la *correttezza delle procedure di prova rispetto agli indirizzi regionali*.

4) Tale Commissione è costituita da:

- un rappresentante dell'amministrazione provinciale con funzioni di presidente;
- un rappresentante per ciascun Comitato di progetto, garantendo che sia rappresentata sia la componente costituita dalle istituzioni scolastiche, sia quella costituita dalle agenzie formative; in tal senso a) nelle province nelle quali è stato attivato un unico progetto di sperimentazione di percorsi integrati, il relativo Comitato di progetto esprime 2 rappresentanti, uno in rappresentanza della/delle istituzione/i scolastica/e, uno per la/e agenzia/e; b) nelle province nelle quali sono stati attivati due progetti di sperimentazione di percorsi integrati, i relativi Comitati esprimono due rappresentanti uno in rappresentanza dell'insieme di istituzioni scolastiche, uno per le agenzie formative; c) nelle province nelle quali sono stati attivati tre progetti di sperimentazione di percorsi integrati, i relativi Comitati esprimono tre rappresentanti dell'insieme di istituzioni scolastiche e delle agenzie formative coinvolte come soggetti attuatori nei tre progetti (due per le istituzioni scolastiche e 1 per le agenzie formative, oppure 1 per le Istituzioni scolastiche e 2 per le Agenzie formative).

La Commissione è nominata dall'amministrazione provinciale e si riunisce almeno due volte l'anno, di preferenza intorno al 31 gennaio ed al 30 di giugno per esaminare la documentazione sopra citata relativa alle richieste di certificazione delle competenze avanzate dai ragazzi nel semestre immediatamente precedente.

In caso di specifiche esigenze, l'amministrazione provinciale può convocare la Commissione in periodi diversi da quelli indicati.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'attività delle Commissioni ed il supporto in questa fase di prima sperimentazione del dispositivo di certificazione delle competenze in relazione al progetto di creazione del sistema regionale delle competenze di cui alla delibera 347/2004, può partecipare ai lavori della Commissione, anche con funzioni ispettive, un rappresentante dell'amministrazione regionale, designato nell'ambito dell'Area di Coordinamento Orientamento, Istruzione, Formazione e Lavoro.

La nomina della Commissione avviene a seguito della comunicazione scritta all'amministrazione provinciale da parte degli organismi rappresentati dei nominativi dei rispettivi rappresentanti e viene formalizzata e comunicata in forma scritta a tali organismi. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte dei componenti nominati con le modalità sopra indicate non dovrà essere previsto alcun compenso

- 5) Il lavoro della Commissione viene registrato in apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.
In caso di esito positivo delle verifiche relative al possesso di competenze (come attestato dall'insieme della documentazione relativa alle prove) e delle verifiche di correttezza e coerenza sopra indicate, il verbale deve esplicitamente prevedere il rilascio del "Certificato di competenze" come previsto dal modulo regionale approvato dal dirigente del Settore competente. Tale certificato deve essere compilato, seguendo le specifiche indicazioni regionali che sono approvate unitamente al modulo, dal soggetto attuatore del percorso formativo nell'ambito del quale lo studente ha chiesto la certificazione, e sottoscritto dal funzionario dell'amministrazione provinciale che presiede la Commissione.
- 6) Ciascun "Certificato di competenze" rilasciato deve essere repertoriato dall'Amministrazione provinciale all'atto della sottoscrizione da parte del presidente della Commissione mediante l'indicazione di:
 - numero di matricola assegnato nell'ambito del sistema informativo regionale al percorso al quale ha partecipato il ragazzo che ha chiesto la certificazione;
 - numero progressivo per ciascun percorso.
- 7) Ciascuna Amministrazione provinciale definisce, d'intesa con il/i Comitato/i del/dei progetto/i attivati nel proprio territorio, le modalità ed i format per la presentazione della richiesta di rilascio del "Certificato di competenze" da parte dello studente.

Le condizioni di attuazione della sperimentazione: il riconoscimento dei crediti

Come già chiarito anche dalla normativa regionale vigente, il dispositivo di riconoscimento dei crediti è strettamente connesso nei suoi contenuti tecnici alle specifiche del percorso formativo per l'ingresso al quale esso è messo in atto; ciò vuol dire che non è possibile standardizzare l'entità del credito. E' però possibile standardizzare le modalità ed i criteri con i quali a fronte di competenze possedute dallo studente e debitamente certificate, il soggetto formativo che lo accoglie in un proprio percorso gli riconosce dei crediti, ovvero la possibilità di personalizzare la partecipazione alla formazione, definendo congiuntamente un percorso individuale che permetta di raggiungere gli obiettivi formativi finali, valorizzando quanto già capitalizzato dallo studente.

L'adozione del modello C introdotto dall'Accordo del 28.10.2004, nella versione "contestualizzata" che il dirigente del Settore competente provvede ad approvare, unitamente alle linee guida per l'utilizzo dello stesso, ha appunto lo scopo di contribuire a standardizzare il processo, secondo le indicazioni fornite in proposito dalla vigente normativa, ed "allineando" in tal modo il sistema di attestazioni della formazione professionale regionale rispetto al sistema di attestazioni utilizzate dalle istituzioni scolastiche (queste ultime ridefinite a seguito del citato Accordo del 28.10.2004, con il DM n. 86 del 3 dicembre 2004 che approva i nuovi modelli per il riconoscimento dei crediti nei passaggi dai percorsi di formazione professionale e dall'apprendistato ai percorsi di istruzione e

con l'Ordinanza Ministeriale n. 87 del 3 dicembre 2004 che ha individuato le modalità attuative dei passaggi).

Seppur in assenza di standard definiti attinenti la descrizione delle competenze e la progettazione degli interventi di apprendimento formale finalizzati all'acquisizione delle stesse, la sperimentazione, proprio in quanto si presenta come "condizione protetta" - in cui i percorsi sono stati progettati e sono realizzati da un pool di soggetti, attori sia della certificazione in uscita sia del riconoscimento in entrata - dovrà permettere di verificare la tenuta del dispositivo di riconoscimento e la coerenza rispetto a quello di certificazione delle competenze in uscita.